

Ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari¹

171.211

del 18 marzo 1988 (Stato 4 dicembre 2023)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 14 della legge del 18 marzo 1988² sulle indennità parlamentari (LI),³
decreta:

Art. 1 e 2⁴

Art. 3⁵ Indennità per vitto e pernottamento

¹ L'indennità per il vitto è di 115⁶ franchi il giorno e quella di pernottamento di 180⁷ franchi.

² L'indennità di pernottamento è versata per ogni pernottamento tra due giorni di seduta consecutivi. Non è versata se il parlamentare abita a una distanza di 30 minuti al massimo (percorso con un mezzo di trasporto pubblico) o in un raggio di dieci chilometri in linea d'aria. Il parlamentare che non ha diritto a un'indennità di pernottamento può beneficiarne eccezionalmente, su richiesta, per le spese di pernottamento sostenute nell'ambito della sua attività parlamentare.⁸

^{2bis} La Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale (Delegazione amministrativa) stabilisce indennità specifiche per parlamentari domiciliati all'estero al momento della loro elezione. Tiene adeguatamente conto della distanza dal luogo di domicilio.⁹

RU 1988 1166

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU **2002** 3632; FF **2002** 3570 3591).

² **RS 171.21**

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF dell'8 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2005** 713; FF **2004** 1287 1297).

⁴ Abrogati giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, con effetto dal 1° dic. 2002 (RU **2002** 3632; FF **2002** 3570 3591).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU **2002** 3632; FF **2002** 3570 3591).

⁶ Nuova indennità giusta il n. I lett. d dell'O dell'AF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° set. 2012 (RU **2012** 4573; FF **2012** 265 275).

⁷ Nuova indennità giusta il n. I lett. e dell'O dell'AF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° set. 2012 (RU **2012** 4573; FF **2012** 265 275).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° set. 2014 (RU **2015** 1135; FF **2013** 6873 6879).

⁹ Introdotto dal n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2011 (Parlamentari con domicilio all'estero), in vigore dal 5 dic. 2011 (RU **2011** 5005; FF **2010** 7761 7767).

³ Per le attività all'estero, l'indennità per il vitto e quella di pernottamento ammontano complessivamente a 395¹⁰ franchi il giorno. La Delegazione amministrativa¹¹ può stabilire indennità più elevate:

- a. per singoli Paesi e città, se le circostanze lo richiedono;
- b. in singoli casi motivati, su presentazione dei giustificativi.

Art. 4¹² Indennità per spese di viaggio

¹ Quale contributo forfettario a copertura delle spese di viaggio all'interno del Paese il parlamentare riceve:

- a. un abbonamento generale di 1^a classe delle imprese svizzere di trasporto; oppure
- b. un importo corrispondente al prezzo pagato dalla Confederazione per tale abbonamento.

² Al parlamentare che viaggia con il proprio veicolo a motore sono rimborsate le tasse di parcheggio. La Confederazione copre i danni causati al veicolo durante le trasferte.

³ La Confederazione procura i biglietti necessari per i viaggi effettuati per partecipare a manifestazioni parlamentari ufficiali all'estero.

⁴ Sono organizzati viaggi in aereo se la durata del viaggio in aereo è inferiore a quella del viaggio in treno e se:

- a. la durata del viaggio in treno è di almeno sei ore; oppure
- b. la durata del viaggio in treno è inferiore a sei ore, ma con un viaggio in treno si renderebbero necessari uno o più pernottamenti supplementari.

⁵ Per il calcolo della durata del viaggio in aereo è determinante la durata del viaggio dall'aeroporto internazionale interno di partenza più vicino al domicilio del parlamentare fino all'aeroporto di arrivo. Per il calcolo della durata del viaggio in treno è determinante la durata del viaggio dalla stazione ferroviaria centrale più vicina al possibile aeroporto di partenza fino al luogo di destinazione.

⁶ Se, a titolo eccezionale, il parlamentare organizza individualmente il viaggio secondo il capoverso 3, la Confederazione gli rimborsa le seguenti spese:

- a. per i viaggi in aereo di cui al capoverso 4 che possono essere effettuati con un volo di linea, la metà del prezzo pagato dalla Confederazione;
- b. per gli altri viaggi, il prezzo di un biglietto ferroviario di prima classe a partire dalla frontiera svizzera.

¹⁰ Nuova indennità giusta il n. I lett. f dell'O dell'AF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° set. 2012 (RU **2012** 4573; FF **2012** 265 275).

¹¹ Nuova espr. giusta il n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2011 (Parlamentari con domicilio all'estero), in vigore dal 5 dic. 2011 (RU **2011** 5005; FF **2010** 7761 7767). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 17 dic. 2021, in vigore dal 30 mag. 2022 (RU **2022** 141; FF **2021** 2074).

⁷ In casi giustificati la Delegazione amministrativa può autorizzare un viaggio in aereo invece di un viaggio in treno. Può delegare tale decisione a un membro della Delegazione amministrativa. Essa disciplina i dettagli in istruzioni.

⁸ La Delegazione amministrativa stabilisce indennità specifiche per parlamentari domiciliati all'estero al momento della loro elezione. Tiene adeguatamente conto della distanza dal luogo di domicilio.

Art. 5¹³ Disposizioni comuni per la diaria e per le indennità per il vitto, il pernottamento e le spese di viaggio nonché per l'indennità di percorso

¹ Il parlamentare che, senza esserne stato incaricato dall'Ufficio o da una commissione, partecipa, su invito di un'autorità federale, a un congresso o a un'altra manifestazione da questa organizzata, ha diritto a un'indennità per il vitto, il pernottamento e le spese di viaggio nonché all'indennità di percorso, ma non alla diaria.

² L'indennità per il vitto, il pernottamento e le spese di viaggio non è versata se la Confederazione mette a disposizione mezzi di trasporto nonché vitto e alloggio. Non sono tuttavia conteggiati i pasti offerti occasionalmente dalla Confederazione.

Art. 6¹⁴ Indennità di percorso

¹ L'indennità di percorso consta di due terzi di risarcimento spese e un terzo di risarcimento per perdita di guadagno. È versata sotto forma di importo forfettario per singolo viaggio.

² Questo importo è calcolato di regola una volta per legislatura in base alla durata del viaggio effettuato mediante i mezzi di trasporto pubblici.

³ L'indennità di percorso ammonta a 22.50¹⁵ franchi per ogni quarto d'ora di viaggio tra il domicilio e Berna che superi la durata di un'ora e mezzo.

^{3bis} La Delegazione amministrativa stabilisce indennità specifiche per parlamentari domiciliati all'estero al momento della loro elezione. Tiene adeguatamente conto della distanza dal luogo di domicilio.¹⁶

⁴ La Delegazione amministrativa approva le indennità di percorso calcolate dai Servizi del Parlamento e decide nei casi particolari.

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3632; FF 2002 3570 3591).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3632; FF 2002 3570 3591).

¹⁵ Nuova indennità giusta il n. I lett. g dell'O dell'AF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° set. 2012 (RU 2012 4573; FF 2012 265 275).

¹⁶ Introdotto dal n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2011 (Parlamentari con domicilio all'estero), in vigore dal 5 dic. 2011 (RU 2011 5005; FF 2010 7761 7767).

Art. 7¹⁷ Indennità di previdenza

¹ L'indennità di previdenza ammonta annualmente al 16 per cento dell'importo massimo di cui all'articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982¹⁸ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). Il parlamentare finanzia tale indennità in ragione di un quarto.

² La prestazione della cassa di previdenza di cui all'articolo 7 capoverso 3 LI è versata come segue:

- a. se il parlamentare lascia il Parlamento prima dei 60 anni, il suo avere è trasferito all'istituto di libero passaggio da lui designato;
- b. se il parlamentare lascia il Parlamento tra i 60 e i 65 anni, il suo avere è esigibile ed è versato a titolo di capitale di vecchiaia; se il parlamentare continua ad esercitare un'attività lucrativa, il suo avere può essere trasferito a titolo di prestazione d'uscita all'istituto di previdenza presso cui è assicurato;
- c. dopo il compimento dei 65 anni, l'aver è versato al parlamentare a titolo di capitale di vecchiaia;
- d. in caso di morte, l'aver è versato a titolo di capitale di decesso ai beneficiari secondo l'articolo 7b capoverso 4 della presente ordinanza.

³ I contributi del parlamentare alla cassa di previdenza di cui all'articolo 7 capoverso 3 LI sono deducibili dal reddito per le imposte dirette federali, cantonali e comunali. Le prestazioni versate dalla cassa di previdenza costituiscono un reddito imponibile della previdenza.

⁴ Mediante l'indennità di previdenza, sia la Confederazione sia il parlamentare soddisfanno l'obbligo di contribuzione alla previdenza professionale per il reddito derivante dall'esercizio del mandato parlamentare.

Art. 7a¹⁹ Previdenza in caso di invalidità

¹ In caso di invalidità il parlamentare riceve una rendita.

² Per stabilire il grado di invalidità e l'inizio del diritto alla rendita sono determinanti gli articoli 28 e 29 della legge federale del 19 giugno 1959²⁰ sull'assicurazione per l'invalidità e le relative disposizioni di esecuzione.

³ La rendita intera di invalidità ammonta annualmente al 250 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia annua secondo l'articolo 34 della legge federale del 20 dicembre 1946²¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). Sono computate eventuali prestazioni di invalidità versate da istituti di previdenza professionale o, se il parlamentare esercita un'attività indipendente, da forme di previdenza individuale vincolata riconosciute (pilastro 3a).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF dell'8 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2005 713; FF 2004 1287 1297).

¹⁸ RS 831.40

¹⁹ Introdotto dal n. I dell'O dell'AF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU 2003 3665; FF 2002 6323 6243).

²⁰ RS 831.20

²¹ RS 831.10

Art. 7b²² Previdenza in caso di decesso

¹ In caso di decesso del parlamentare, le persone da lui designate ricevono una prestazione in capitale.

² Il capitale garantito in caso di decesso è pari all'importo massimo della rendita di vecchiaia annua secondo l'articolo 34 LAVS²³ moltiplicato per il numero di anni corrispondenti alla differenza tra il 65° anno di età e l'età del parlamentare il giorno del decesso. L'età il giorno del decesso corrisponde alla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

³ Se il parlamentare esercita un'attività indipendente, sono computate le prestazioni versate da istituti di previdenza professionale o da forme di previdenza individuale vincolata riconosciute (pilastro 3a). Le prestazioni di rendita sono prese in considerazione al loro valore capitalizzato.

⁴ L'ordine dei beneficiari è retto dall'articolo 15 capoversi 1 lettera b e 2 dell'ordinanza del 3 ottobre 1994²⁴ sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Art. 8²⁵ Malattia o infortunio all'estero

¹ La Confederazione conclude un'assicurazione che, in caso di malattia o infortunio all'estero nell'ambito di un'attività parlamentare, fornisce al parlamentare almeno le prestazioni seguenti:

- a. 30 000 franchi al minimo per le spese di rimpatrio in Svizzera;
- b. 100 000 franchi al minimo per le spese inerenti alle cure mediche e all'ospedalizzazione;
- c. un anticipo di 30 000 franchi al minimo per le spese di ospedalizzazione.

² Le prestazioni dell'assicurazione di cui al capoverso 1 vengono ridotte in ragione dell'ammontare delle prestazioni fornite dall'assicurazione personale del parlamentare contro le malattie e gli infortuni.

³ Il diritto del parlamentare alle prestazioni sussiste direttamente nei confronti dell'assicurazione.

Art. 8a²⁶ Importo sostitutivo della diaria

¹ Il diritto all'importo sostitutivo della diaria persa nasce all'insorgenza della malattia o al verificarsi dell'infortunio e sussiste per 730 giorni civili al massimo. Si estingue al sorgere del diritto a una rendita di invalidità.

²² Introdotto dal n. I dell'O dell'AF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU 2003 3665; FF 2002 6323 6243).

²³ RS 831.10

²⁴ RS 831.425

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF dell'8 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2005 713; FF 2004 1287 1297).

²⁶ Introdotto dal n. I dell'O dell'AF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU 2003 3665; FF 2002 6323 6243).

² Durante i primi 30 giorni civili il parlamentare ha diritto a un importo pari al 100 per cento della diaria persa. Dal 31° giorno civile ha diritto all'80 per cento della diaria persa.

³ I parlamentari in congedo maternità o in congedo paternità hanno diritto a un importo pari al 100 per cento della diaria persa.²⁷

⁴ Il parlamentare che fa valere un diritto al versamento di un importo sostitutivo di più di cinque diarie deve produrre un certificato medico.

Art. 8b²⁸ Aiuto transitorio

¹ L'aiuto transitorio non può superare il 100 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia annua secondo l'articolo 34 LAVS²⁹.

² Il reddito del mandato parlamentare secondo l'articolo 8a capoverso 1 lettera a della legge federale del 18 marzo 1988 sulle indennità parlamentari si determina in base alla retribuzione annua e alla somma media delle diarie versate ai parlamentari durante l'anno civile precedente.

Art. 9 Assegno di presidenza e di vicepresidenza

¹ L'assegno ai presidenti dei due Consigli è di 44 000³⁰ franchi e quello ai vicepresidenti di 11 000³¹ franchi.

² L'assegno compensa i disborso e le spese insorte nell'esercizio del mandato. Le spese per la partecipazione a sedute all'estero e per l'accompagnamento di delegazioni parlamentari estere in Svizzera sono indennizzate a parte.

Art. 10³² Contributi ai gruppi parlamentari

¹ Il contributo di base è di 144 500 franchi e il contributo per membro di 26 800 franchi.

² Ogni anno i gruppi parlamentari presentano entro fine marzo alla Delegazione amministrativa un resoconto sull'impiego dei contributi nell'esercizio precedente.

Art. 11 Spese di rappresentanza e periti

¹ I presidenti dei due Consigli amministrano il credito per le spese di rappresentanza.

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 17 mar. 2023 (Congedo di paternità: importo sostitutivo della diaria), in vigore dal 4 dic. 2023 (RU **2023** 484; FF **2022** 301, 433).

²⁸ Introdotto dal n. I dell'O dell'AF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU **2003** 3665; FF **2002** 6323 6243).

²⁹ RS **831.10**

³⁰ Nuova indennità giusta il n. I lett. h dell'O dell'AF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° set. 2012 (RU **2012** 4573; FF **2012** 265 275).

³¹ Nuova indennità giusta il n. I lett. i dell'O dell'AF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° set. 2012 (RU **2012** 4573; FF **2012** 265 275).

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF dell'11 dic. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6571; FF **2009** 5381 5389).

² I periti e le altre persone consultate dalle commissioni e dalle delegazioni ricevono di norma la stessa indennità dei parlamentari, sempreché non diano informazioni nel loro proprio interesse.³³ Per perizie e consulenza peritale permanente è convenuta per scritto un'indennità che tenga conto dell'onere lavorativo, della difficoltà e dell'importanza del mandato. È tenuto conto delle tariffe comparabili delle associazioni professionali. La Delegazione amministrativa può stabilire altre indennità, segnatamente per periti stranieri e in casi speciali.³⁴

Art. 12³⁵ Restrizioni

¹ Le retribuzioni, le indennità e i contributi di cui agli articoli 2 e 3a della legge del 18 marzo 1988 sulle indennità parlamentari e agli articoli 7, 9 e 10 della presente ordinanza sono proporzionalmente aumentate o ridotte in caso di entrata in funzione o di dimissioni nel corso dell'anno parlamentare.

² Le retribuzioni e le indennità sono adeguatamente ridotte se il parlamentare non partecipa ai lavori consiliari e commissionari per un trimestre o più e la sua assenza non è dovuta a malattia o infortunio.

Art. 13³⁶ Referendum e entrata in vigore

¹ Il presente decreto, di obbligatorietà generale³⁷, non sottostà al referendum in virtù dell'articolo 14 capoverso 1 della legge del 18 marzo 1988 sulle indennità parlamentari.

² Esso entra in vigore simultaneamente alla legge del 18 marzo 1988³⁸ sulle indennità parlamentari.

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU **2008** 1219; FF **2008** 109 121).

³⁴ Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O dell'AF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU **2008** 1219; FF **2008** 109 121).

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU **2002** 3632; FF **2002** 3570 3591).

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU **2002** 3632; FF **2002** 3570 3591).

³⁷ Ora: O dell'AF (art. 163 cpv. 1 Cost. – RS **101**).

³⁸ Questa L è entrata in vigore il 1° lug. 1988.

